

N. 7938/2020 REG. GEN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 settembre 2020

da

MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in Milano, via Freguglia, 1, rappresentato e difeso dall'avv.to dello Stato Isotta Vitelli Casella.

ricorrente

contro

UNARMA, Associazione Sindacale Carabinieri-Segreteria Nazionale, in persona del Segretario Generale Nazionale, Antonio Nicolosi, elettivamente domiciliata in Brescia, via Pusterla, 10 presso lo studio dell'avv. Stefano LOVATI del foro di Bolzano che la rappresenta e difende come da delega in calce alla memoria di costituzione.

convenuta

OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 28 St. Lav.

Conclusioni delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 30 settembre 2020, il Ministero della Difesa-Comando Generale Arma dei Carabinieri, rivolgendosi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del

Lavoro, ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il giudice, all'esito del procedimento ex art. 28 St. Lav., aveva riconosciuto la propria giurisdizione e rigettato il ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'associazione sindacale UNARMA.

Unico il motivo di opposizione, ovvero il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Nel costituirsi con rituale memoria, UNARMA, a sua volta, pur respingendo l'avversaria eccezione relativa alla giurisdizione, ha chiesto la riforma del provvedimento opposto, insistendo per il riconoscimento della propria legittimazione attiva e per il carattere antisindacale del provvedimento di trasferimento disposto nei confronti del Capitano Sammaria, segretario generale regionale della Regione Lombardia di Unarma, deciso senza previo nulla osta dell'organizzazione sindacale.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 28 gennaio 2021, sulla base dei soli documenti offerti, la causa è stata decisa.

All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Difesa affida la propria opposizione ad un unico motivo: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

Sebbene la questione fosse già stata scrutinata nel procedimento ex art. 28 St. Lav. ed il giudice si fosse, sul punto, pronunciato citando l'unanime orientamento della Suprema Corte, il Ministero, non condividendo le conclusioni del provvedimento, reitera l'eccezione richiamando, oltre alle fonti normative in materia, una recente ordinanza del Tribunale di Roma (ordinanza 1 agosto 2020) che, chiamato a decidere un ricorso ex art. 28 promosso da un'associazione sindacale costituita nell'ambito della Polizia di Stato, ha declinato la propria giurisdizione.

Questo giudice ritiene che l'eccezione vada respinta.

La conclusione si fonda sulla piena condivisione delle argomentazioni già illustrate dal giudice di prime cure e, al contrario, sulla non persuasività delle motivazioni con le quali il Tribunale di Roma afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.

Questo il passaggio del decreto qui opposto:

Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario, pur a fronte di un'azione ex art. 28 SL attinente anche a un rapporto di lavoro rientrante nel *pubblico impiego non contrattualizzato* di cui all'art. 3 del dlgs. n. 165/01, avendo chiarito la Corte di cassazione che: "sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad

un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato ed che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. SU, Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 e SU, Sentenza n. 2359 del 09/02/2015 e nella giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. 1^a, parere, 12 giugno 2002, n. 1647/02).

In particolare, risulta dirimente e particolarmente motivata la Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte alla quale si può far rinvio *per relationem* nella integrale motivazione ex art. 118 disp. att. cpc.

Risulta, infatti, affrontare e analizzare tutta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia anche nella parte successiva alla riforma ad opera della legge n. 83 del 2000 che ha espressamente previsto l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 28 SL (prima introdotti dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 6, comma 1), evidenziando che, con tale abrogazione espressa, il legislatore ordinario ha "fatto pulizia", esprimendo la volontà che la *regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella - netta e chiara - del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3*, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale chieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato".

Ha, cioè, argomentato come, nella materia, debba prevalere, in ogni caso il disposto del comma 3 dell'art. 63 del dlgs. n. 165/01 e non il comma 4, *anche in caso di personale "non contrattualizzato"*, come nel caso in parola.

Richiamati e fatti propri i principi giurisprudenziali sopra riportati, ad ulteriore conferma della giurisdizione del giudice ordinario, giova qui sottolineare che la Suprema Corte ha stabilito che l'intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 83 del 2000, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 28, commi 6 e 7, esprime la volontà del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella dettata, in termini inequivoci, dal **D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3**, che devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale richieda anche la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato, ossia senza più quell'eccezione, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, che residuava proprio in forza della L. n. 300 del 1970, abrogato art. 28, comma 7, secondo il quale "qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva".

A ciò deve aggiungersi che, in relazione alla possibilità della coesistenza di due controversie in qualche misura connesse (l'una, promossa innanzi al giudice ordinario, L. n. 300 del 1970, ex art. 28, dal sindacato, per la repressione del comportamento antisindacale dell'amministrazione pubblica; l'altra, promossa innanzi

al giudice amministrativo, dal dipendente ancora in regime di lavoro pubblico, per contestare la legittimità di un provvedimento, incidente sul suo rapporto di impiego, affetto da un motivo di discriminazione sindacale), con conseguente ipotizzata violazione, sul piano costituzionale, del principio di ragionevolezza (oltre che dell'art. 25 Cost.), la Corte costituzionale, con ordinanza n. 143/2003 ha rilevato che tale soluzione interpretativa "implica o una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex art. 295 c.p.c., dell'azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali", concludendo quindi nel senso che "del tutto insussistente è la violazione dell'art. 25 Cost., così come insussistente è la lamentata irragionevolezza della disciplina (ex art. 3 Cost.)" (Cfr. la sentenza della Cassazione n. 2359 del 9.02.2015).

Come anticipato, il Tribunale di Roma ha, invece, declinato la propria giurisdizione, così motivando:

Deve, anzitutto, rilevarsi che il rapporto di lavoro pubblico in oggetto relativamente al quale si sarebbe realizzata la condotta asseritamente antisindacale non soltanto è sottratto alla privatizzazione del pubblico impiego, ma, altresì, rientra nell'ambito dell'ordinamento militare con conseguente riconoscimento del diritto all'associazione sindacale entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 120\2018 ha rimosso il relativo divieto. Ed invero, il Giudice (□) ha affermato: La previsione di condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto è invece doverosa nella prospettiva nazionale al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe da impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale ritenendo, che medio tempore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati. Alla luce di tale pronuncia si ritiene che, allo stato, in assenza della auspicata disciplina legislativa, debba escludersi la giurisdizione ordinaria relativamente alla controversia concernente la condotta antisindacale promossa da associazione sindacale costituita nell'ambito di Forza di Polizia ad ordinamento militare stante i limiti all'attività sindacale stessa per come individuati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, oggettivamente connessi al rapporto di lavoro pubblico, la cognizione del quale è attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A. ed al relativo ordinamento militare che lo informa”

Questo giudice ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma, per negare la giurisdizione del giudice ordinario, non sia corretto.

Soprattutto, non può condividersi che, l'argomento utilizzato dalla Corte Costituzionale per stabilire il perimetro oltre il quale non può spingersi l'attività sindacale delle pur ammesse associazioni sindacali dei militari, possa servire per escludere la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte Costituzionale, nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, secondo comma, dlgs 66/10, laddove stabiliva: “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” ha, tuttavia, previsto che, stante il carattere speciale delle forze di polizia e i compiti a cui le stesse sono chiamate a volgere nell'interesse collettivo, in attesa di una

disciplina specifica, vi siano alcune materie che sono sottratte alla competenza delle associazioni sindacali così come lo sono degli organi di rappresentanza militare ex art. 1478, settimo comma, dlgs cit.

La necessità, in forza di principi supremi e meritevoli di particolare tutela, di delimitare l'area di competenza delle neo riconosciute associazioni sindacali non può, ad avviso di chi scrive, valere come criterio per stabilire a quale giudice, ordinario od amministrativo, spetti la giurisdizione.

Il perimetro delineato dalla Corte può, al più, porre un problema di merito nel senso che, posto che alcune materie rimangono, comunque, sottratte alla competenza delle associazioni sindacali, occorrerà verificare se l'atto denunciato come antisindacale abbia o meno tale connotazione in quanto riconducibile o non riconducibile alle prerogative proprie del sindacato.

Non può, invece, si ritiene, costituire argomento per stabilire chi tra il giudice ordinario e quello amministrativo abbia giurisdizione.

Sulla base di tali considerazioni, l'eccezione sollevata dal Ministero della Difesa va rigettata e, sotto tale profilo, il decreto opposto va confermato.

La presente opposizione concerne, tuttavia, anche altro profilo.

Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione attività di UNARMA.

Questo il passaggio motivazionale a cui il giudice perviene dopo aver citato copiosa giurisprudenza sul punto:

Ciò posto, considerata la suddetta evoluzione giurisprudenziale e la *ratio* della previsione volta ad attribuire questo mezzo giudiziario *alle sole Organizzazioni Sindacali che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete per intere categorie lavorative* (cfr. Cass. Sentenza n. 6429 del 23/03/2006 e Cass. Sentenza n. 1307 del 24/01/2006; C. Cost. sentenza n. 54/1974), risulta che, nel caso, la ricorrente non abbia allegato elementi sufficienti per sostenere tali propri requisiti di diffusione e di effettività dell'azione a livello nazionale.

Infatti, anche prescindendo dalla circostanza che non ha dedotto la stipula di alcun contratto collettivo, né nazionale, né locale, non si può non rilevare come la UNARMA si sia limitata a produrre un *mero tabulato Excel*, peraltro non sottoscritto da alcuno, che rappresenterebbe il proprio organigramma, menzionando i soggetti che sarebbero suoi Segreteri nelle diverse zone italiane.

Tuttavia, da un lato, come sopra esposto, per attestare una siffatta rappresentatività, non è sufficiente allegare di avere una *struttura organizzativa articolata a livello nazionale*, ma occorre anche la *dimostrazione dello svolgimento di attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio*.

Sicché, anche ove tale file Excel fosse sufficiente a dimostrare una struttura organizzativa articolata a livello nazionale, sarebbe, comunque, da sottolineare la mancata dimostrazione di *un'attività effettiva*, con requisito ovviamente in particolar modo da attestare per un sindacato di recente costituzione come quello istante, costituito solo il 28/8/19, dopo l'altrettanto recente pronuncia della Corte costituzionale n. 120/18.

È chiaro, infatti, che una esistenza così limitata temporalmente costituisce indizio significativo e elemento di presunzione di una non ancora avviata attività sindacale di tipo effettivo, o di

dimensioni significative, specialmente, in un anno, in cui a causa della nota crisi emergenziale sanitaria, ogni operato si è ridotto ai minimi termini.

Pertanto, non avendo la UNARMA dedotto alcunché di fattuale circa una propria operosità effettiva a livello nazionale, non risulta sufficiente la produzione di un file (peraltro non sottoscritto da nessuno) che costituirebbe una struttura articolata a livello nazionale, non venendosi ad integrare il requisito della rappresentatività, prescritto dall'articolo 28 SL.

A ciò, si aggiunga, d'altro lato, *ad abundantiam*, come la mera indicazione nel suddetto prospetto Excel dei "segretari per ogni zona", non venga, nemmeno a chiarire se la struttura così descritta sia effettivamente dotata di rappresentatività, non avendo il Sindacato fornito alcun dato circa il numero dei propri iscritti, né a livello nazionale, né a livello locale, potendo la costituzione di una segreteria non aver avuto il seguito di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori dell'Arma"

A fronte delle argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure per escludere la legittimazione attiva di UNARMA, nel costituirsi nel presente giudizio, la predetta ha offerto nuove deduzioni e produzioni documentali.

Quanto al rilievo che la mera allegazione dell'organigramma con l'indicazione della dislocazione nazionale dei segretari non fosse esplicativa del carattere della diffusività nazionale, UNARMA ha prodotto su doc. 19 il numero degli iscritti suddivisi per regione.

Il documento, non contestato, disegna il quadro di una diffusione, pur con numeri differenti, in tutte le regioni d'Italia.

Quanto al profilo relativo all'attività sindacale, la documentazione offerta dà conto di numerosi interventi che, pur nel breve periodo di vita, l'associazione ha svolto.

In particolare risultano numerosi interventi volti a sollecitare il rispetto della normativa relativa alla salute sui luoghi di lavoro.

Si tratta di iniziative che, pur relative al singolo ufficio e alla specifica problematica ad esso inerente, hanno riguardato un cospicuo numero di luoghi di lavoro ubicati in svariate regioni d'Italia. Tutte riguardanti la tutela della salute dei Carabinieri.

Ancora, la richiesta al Comando Generale dell'Arma di avvicendamento del personale addetto alla distribuzione di materiale; l'interessamento verso il Comando per il ripristino dell'indennità di esposizione al rumore per i Carabinieri addetti agli aeroporti, la richiesta di esonero per i carabinieri che hanno raggiunto una determinata età dai turni notturni, l'istanza di modifica degli orari delle palestre interne alle caserme.

Significative sono poi la sottoscrizione di un protocollo di intesa con FAF CISL e Patronato INAS CISL nonché alcune convenzioni attraverso le quali UNARMA ha ottenuto per i propri iscritti condizioni vantaggiose in plurimi settori.

Benchè le convenzioni siano stipulate con esercenti aventi il proprio esercizio commerciale in determinate zone d'Italia, le condizioni ottenute sono garantite a tutti gli iscritti a Unarma ed ai loro familiari.

Alla stregua delle prove offerte, la legittimazione attiva di Unarma, mutuata dal suo carattere di associazione sindacale nazionale, risulta dimostrata.

Superate le eccezioni preliminari, quanto al merito, UNARMA denuncia il carattere antisindacale del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento del

Capitano Sammaria presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Genova, senza richiesta di nulla osta o parere dell'associazione stessa presso la quale era stato eletto segretario generale regionale aggiunto vicario per la Regione Lombardia.

A titolo di premessa, occorre ricordare che la disposizione di cui all'art. 22 della legge n.300 del 1970, rubricata come "Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali" prevede che *"il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri"*.

Dalla lettura del dato normativo, emerge in modo chiaro che, nelle ipotesi di spostamento del dirigente sindacale da una sede operativa ad un'altra, è necessario che il datore di lavoro sia esso privato o pubblico, come nel caso in esame, debba richiedere il previo nulla osta all'associazione sindacale di appartenenza.

Sia la giurisprudenza civile che quella amministrativa in diverse occasioni hanno avuto modo di ribadire che la disposizione *de qua* risponde ad esigenze di garanzia e di tutela dei lavoratori.

Infatti è stato sostenuto che *"la garanzia posta dall'art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300 – per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale"* (Cass. Civ., sez. lav., 19 novembre 1997, n. 11521).

Anche i giudici amministrativi sono pervenuti alle medesime conclusioni affermando che *" la garanzia posta dall'art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300 – per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale"* (Consiglio Stato , sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6314).

Dovendo circoscrivere l'analisi allo specifico settore dell'Arma dei Carabinieri, la norma dalla quale occorre partire è l'art. 1480 del Codice dell'ordinamento Militare che così recita:

“Art. 1480 Trasferimento del delegato

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di

rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene"

La disposizione trova, pacifica applicazione all'Arma dei Carabinieri e il dato testuale subordina il trasferimento al consenso dell'organo di rappresentanza.

La norma, proprio per il suo dettato letterale, esclude poi che il trasferimento sia atto tra quelli sottratti, in senso lato, alla competenza delle associazioni sindacali.

Ed, invero, richiamando sul punto la sentenza n. 120/18 della Corte Costituzionale ed, in particolare il passaggio nel quale la stessa rinvia proprio al Codice dell'ordinamento Militare per indicare quali materie, allo stato ed in assenza di una specifica legislazione, siano sottratte all'attività sindacale, a tal fine, richiama l'art. 1478.

La norma offre un elenco che lo stesso Ministero nel presente giudizio invoca per contestare la sussistenza del potere di veto da parte di Unarma nel trasferimento del Capitano Sammaria.

Secondo il Ministero, invero, il trasferimento rientrerebbe tra gli atti dell'ordinamento militare sicchè nulla può dire, a riguardo, né l'organismo di rappresentanza né l'associazione sindacale.

Questo giudice ritiene, invece, che, una lettura coordinata del già richiamato art. 1478 e del successivo art. 1480 non possa che far pervenire a conclusioni diverse.

Ed, invero, se, pur in presenza di una norma che delimita la competenza delle rappresentanze, l'art. 1480 condiziona il trasferimento al consenso delle stesse, significa che tale atto di organizzazione non rientra nell'elenco di cui all'art. 1478 e quindi tra le materie che il Codice ha inteso sottrarre alle organizzazioni.

Se queste è la lettura che si ritiene debba essere data, riprendendo la Corte Costituzionale che pare attribuire al Codice natura di disciplina provvisoria in attesa di una regolamentazione completa e organica, si ritiene di dover concludere che il trasferimento è atto che non è sottratto alla competenza delle associazioni sindacali e che lo stesso, se riguarda un militare che ricopre cariche sindacali, richiede il previo accordo.

Accordo che in tal caso non è stato preso.

Del tutto inconferenti risultano le argomentazioni spese dal Ministero in relazione al fatto che il trasferimento è atto organizzativo sul quale l'Arma ha piena discrezionalità dovendo contemperare molteplici esigenze relative all'intero sistema.

Ed, invero, nel presente giudizio non sono all'esame profili relativi alla correttezza o legittimità del trasferimento sotto il profilo del merito, ma alla sua antisindacalità che si ritiene sussistente per il solo fatto di aver trasferito un rappresentante sindacale senza il previo nulla osta del sindacato.

Indiscusso è poi il carattere antisindacale del trasferimento disposto in tali termini, dovendosi, a riguardo, dare continuità alla giurisprudenza di legittimità e di merito citata dalla difesa di UNARMA.

Invero, la previsione normativa di tale assenso e, per contro, l'aver disposto il trasferimento senza consultare l'associazione costituisce atto che svilisce e viola le prerogative proprie dell'associazione.

Sebbene la carica di segretario regionale fosse stata assunta da poco dal Capitano Sammaria, si ritiene che il solo fatto di ricoprire un incarico sindacale attribuisse all'Associazione, di cui ne era diventato organo, la prerogativa di essere sentita in occasione della decisione del trasferimento.

Invero, agli occhi degli iscritti, il Capitano Sammaria era diventato segretario di UNARMA e, per tale sola ragione, al di là del fatto che l'elezione fosse fatto recente, l'associazione avrebbe dovuto essere sentita.

Accertata la natura di atto antisindacale, accogliendo l'opposizione, al Ministero va ordinato di cessare la propria condotta antisindacale disponendo l'immediato rientro del Capitano Sammaria presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-rigetta l'opposizione principale, dichiarando sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;

-in accoglimento dell'opposizione incidentale, accerta e dichiara il carattere antisindacale del trasferimento del Capitano Sammaria senza il consenso di UNARMA e, per gli effetti, ordina al Ministero della Difesa-Comando Generale dei Carabinieri di cessare la propria condotta antisindacale disponendo l'immediato rientro del Capitano Sammaria presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta.

-condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali sostenute da UNARMA e liquidata in € 2500 oltre accessori di legge.

Milano 28 gennaio 2021

Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA